

Proposta:
N°6 – Data 08-01-2019

Generale N°: 3



Settore: SETTORE TERRITORIO
AMBIENTE

Servizio: Gestione rifiuti,
osservatorio prov.le rifiuti, tutela
delle acque

PROVINCIA DI MACERATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3 Del 08-01-2019

Oggetto: **D.LGS. 152/2006 – PARTE SECONDA TITOLO III BIS – GESTORE: ORIM S.P.A. – CON SEDE A MACERATA IN LOCALITÀ PIEDIRIPA - VIA D. CONCORDIA, 65 NEL COMUNE DI MACERATA (MC). PIANO DI RIPRISTINO CONNESSO ALL'INCENDIO DEL 06/07/2018. APPROVAZIONE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “*Testo unico delle leggi sanitarie*”;
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi*”;
- Direttiva 2008/98/CE *relativa ai rifiuti*;
- Direttiva 91/689/CEE del 12 dicembre 1991 *relativa ai rifiuti pericolosi*;
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”;
- Circolare Ministero dell'Ambiente 13 luglio 2004 “*IPPC – Allegato I D. Lgs. 372/1999 – Chiarimenti*”;
- D.M. 31 gennaio 2005 “*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372*”;
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- D.M. 29 gennaio 2007 “*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59*”;
- D.A.C.R. n. 52 del 08/05/2007 recante “*Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351): Zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, individuazione autorità competente*”;
- D.G.R. 1547/2009 “*Adeguamento ed integrazione delle tariffe ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto del Ministero dell'Ambiente e tutele del Territorio e del Mare, 24 aprile 2008 – modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59*”;
- L.R. 12 ottobre 2009 n. 24 “*Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;
- Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 *relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*;
- D.G.R. 1649/2010 “*D.Lgs. n.128/2010 – D.Lgs. n. 59/2005 -DM 24.4.2008 - DGR n. 1547/2009 "Definizione delle modalità contabili per l'applicazione delle tariffe di cui alla DGR n. 1547/2009, All. II, in materia di controlli AIA"*;
- D.D.P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali n. 8/2012 “*D.Lgs. n. 152/2006, parte II, titolo III-bis.*

Approvazione nuova modulistica per la presentazione delle domande e delle comunicazioni da parte dei gestori degli impianti soggetti ed adempimenti connessi”;

- Legge 7 agosto 2012, n. 134 comma 2 bis dell’art.52 recante “*Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti*”;

- D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)*”;

- D.G.R. 983/2014 “*D.Lgs. n. 152/2006 Parte II Titolo III-bis, D. Lgs. 46/2014. Presentazione domande da parte dei gestori delle nuove attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale e indirizzi per l’attuazione dei procedimenti in corso.*”;

- D.G.R. n. 315 del 20/04/2015 “*D.Lgs. n. 152/2006 Parte II Titolo III-bis, art. 29-decies commi 11 bis e 11-ter. Definizione delle metodologie per la predisposizione e approvazione del Piano di Ispezione Ambientale presso le installazioni soggette all’Autorizzazione Integrata Ambientale situate nella Regione Marche e ulteriori indirizzi per i gestori*”;

- D.D.P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali n. 27/VAA del 28/04/2015 “*D.Lgs n. 152/2006, parte II, titolo III-bis, art. 29-decies commi 11 bis e 11-ter. Approvazione registro delle installazioni AIA coperte dal Piano di Ispezione Ambientale e Programmazione visite ispettive ordinarie anno 2015*”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con Determinazione Dirigenziale n. 375/X del 21/10/2014 (successivamente rettificata con D.D. n. 128 del 31/03/2015) è stato disposto, previo giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA), il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata alla ORIM S.p.A. dalla Regione Marche con Decreto n. 29/VAA_08 del 14/04/2007 per l’installazione finalizzata al trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sito in Via Concordia n. 65 - località Piediripa nel Comune di Macerata.

Con successivi provvedimenti, di seguito elencati, sono state approvate modifiche non sostanziali alla citata Autorizzazione Integrata Ambientale:

- D.D. n. 515 del 23/12/2015;
- D.D. n. 289 del 27/07/2016;
- D.D. n. 53 del 07/02/2017;
- D.D. n. 103 del 10/03/2017;
- D.D. n. 380 del 25/07/2017;
- D.D. n. 191 del 08/05/2018.

In data 6 luglio u.s. si verificava presso lo stabilimento in questione un incendio che ne comprometteva seriamente la funzionalità.

Al termine di un complesso percorso durante il quale sono stati convocati numerosi tavoli tecnici presieduti da questa Provincia in qualità di Autorità Competente ed ai quali hanno partecipato tutti i soggetti competenti in materia ambientale e di sicurezza (PROTEZIONE CIVILE, ARPAM, ASUR, COMUNE DI MACERATA, VIGILI DEL FUOCO, APM S.p.A.), con D.D. n. 318 del 25/07/2018, successivamente modificata con D.D. n. 331 del 03/08/2018, venivano adottate, ai sensi dell’art. 29-undecies del D.Lgs 152/2006, le misure complementari ritenute necessarie per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o imprevisti, con indicazione altresì, per ciascun intervento da realizzare, delle relative tempistiche. Con le medesime disposizioni veniva altresì precisato che “*al termine del compimento delle operazioni di messa in sicurezza, come sopra autorizzate, l’efficacia dell’AIA, deve intendersi sospesa nella sua totalità, fermo restando che la completa o parziale ripresa della sua operatività, per lo svolgimento delle attività ordinarie della Ditta, è subordinata all’approvazione ed esecuzione di un piano che preveda il ripristino delle condizioni ex ante l’incidente occorso e sulla base delle quali l’AIA stessa è stata rilasciata; piano di ripristino da presentare, a cura della Ditta, entro il termine di mesi tre (3) dalla comunicazione del presente atto, ferma restando la facoltà della medesima di presentare, qualora lo ritenesse opportuno o necessario, una richiesta di modifica dell’AIA ai sensi dell’art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm*”.

Nel frattempo, con Determinazione Dirigenziale di questo Settore Territorio e Ambiente n. 426 del 17/10/2018 la Orim s.p.a. veniva individuata, per le motivazioni ivi illustrate, quale soggetto responsabile della potenziale contaminazione riscontrata nelle acque di falda dei piezometri n.1, 2, 3, 4 e dei pozzi n. 1 e 2 ricompresi nell’area dello stabilimento della ditta medesima, così come emerso a seguito del campionamento effettuato il 6/9/2018 dall’ARPAM e dalla Orim S.p.A.. Con il suddetto provvedimento si provvedeva conseguentemente a diffidare la Orim S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a provvedere ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.lgs. 152/2006, cioè ad attuare le procedure di cui all’art.242 e seguenti del richiamato D.lgs 152/2006, secondo le tempistiche ivi indicate, presso l’area risultata potenzialmente contaminata, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, ove necessaria, ai sensi dell’art. 247 D.Lgs. 152/2006.

In data 24/10/2018, con nota acquisita al prot. al n. 29172 del 25/10/2018 veniva presentato da ORIM SPA il Piano di Ripristino corredato di allegati, richiesto con le suddette determinazioni, successivamente integrato con nota del 26/10/2018 acquisita al prot. n. 29473 del 29/10/2018 con la sostituzione delle planimetrie.

Con nota prot. 29909 del 02/11/2018 veniva convocato un Tavolo tecnico per il 5 novembre 2018 le cui

conclusioni sono state trasmesse (a tutti gli enti partecipanti) con nota prot. 31126 del 14/11/2018. Nel corso del suddetto incontro veniva fatto il punto delle risultanze di un precedente Tavolo del 10/10/2018 al quale avevano partecipato unicamente le Pubbliche Amministrazioni in merito allo stato di attuazione della messa in sicurezza del sito sulla base delle Determinazioni Dirigenziali emesse. Al termine della seduta quindi, alla luce di quanto illustrato dalla ORIM S.p.A., la quale richiedeva altresì di poter pretrattare i rifiuti combustibili o parzialmente combustibili all'interno della campata A (attività non contemplata tra le misure complementari di cui alla D.D. n. 318/2018 e n. 331/2018) in vista del loro invio ad impianti di smaltimento finale, gli Enti intervenuti evidenziavano che il Piano di ripristino aveva anche lo scopo, relativamente alla messa in sicurezza post incendio, di apportare variazioni ed adeguamenti a quanto approvato con gli atti emessi, in relazione ai pretrattamenti richiesti.

Con nota del 7/11/2018, pervenuta e acquisita ai prot. nn. 31020, 31021, 31022 del 14/11/2018 la ORIM S.p.A. inviava ulteriori precisazioni ed ulteriori documenti. Con nota del 15/11/2018 acquisita al prot. n. 31340 del 16/11/2018 la ORIM S.p.A. inviava ulteriori integrazioni, chiarimenti ed allegati.

Con nota Prot. 31129 del 14/11/2018 veniva convocato un Tavolo tecnico per il 20/11/2018, le cui prime conclusioni venivano trasmesse (a tutti gli enti partecipanti) con nota prot. 31886 del 21/11/2018, mentre il documento contenente le osservazioni al Piano di Ripristino presentato da ORIM S.p.A., veniva trasmesso (ai medesimi soggetti partecipanti) con successiva nota prot. 32059 del 22/11/2018. Con la suddetta corrispondenza in particolare veniva chiarito che, al fine di procedere alla valutazione del Piano nella sua completezza, in relazione alla richiesta della ditta di vederlo approvato nella sua unitarietà, le integrazioni richieste nel suddetto documento dovevano pervenire in forma unitaria ed in un unico momento. Veniva comunque comunicato che, qualora la Società avesse ritenuto invece più opportuno procedere per fasi, la valutazione del Piano sarebbe potuta avvenire per stralci funzionali, ciò necessariamente interessando anche la modalità di revoca della sospensione dell'A.I.A.

Con successiva nota del 30/11/2018 acquisita al prot. n. 32991 del 03/12/2018 ORIM rispondeva agli esiti del Tavolo tecnico del 20/11/2018.

Con nota prot. 22307 del 3/12/2018, acquisita al prot. 33024 del 03/12/2018, il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, unico destinatario della richiesta ORIM di Valutazione del Progetto del 26/10/2018, (integrata in data 20/11/2018, ed al piano di ripristino trasmesso in data 06/11/2018 ed integrato in data 13/11/2018 e 30/11/2018), comunicava le prescrizioni atte a garantire le condizioni di sicurezza antincendio per la ripresa dell'attività ordinaria e per l'esecuzione dell'attività di trattamento della poltiglia ed altre sostanze derivanti dall'incendio riguardanti le campate H-L-M-A e zone esterne D-E-F-G-P-Q-R.

In particolare venivano definite le quantità di materiale combustibile ed il carico di incendio per ogni isola e comparto antincendio, nonché indicate le ulteriori specifiche prescrizioni di seguito riportate:

“[...]

2. Tra le isole M1-M2, tra A3-A4, tra A5-A6, tra A7-A8, tra A14- A15, dovranno essere inseriti elementi separanti di congrua altezza e di adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco in relazione al carico di incendio;
 3. L'area M6 dovrà essere suddivisa in almeno due isole mediante l'utilizzo di elementi separanti di congrua altezza e di adeguate caratteristiche di resistenza al fuoco in relazione al carico di incendio;
 4. Le isole dovranno essere protette da impianto di spegnimento automatico a diluvio, con possibilità di azionamento manuale per Ogni singola isola, realizzato in conformità a riferimenti normativi vigenti;
 5. Le isole H5, H7 e ripostiglio dovranno essere separate dal ciclo di lavorazione svolto nelle restante area della campata H, con compartimento antincendio avente elementi separanti di adeguata resistenza al fuoco in relazione al carico di incendio;
 6. La campata B, una volta terminate le operazioni previste nel piano di ripristino e nelle more di successiva Valutazione del Progetto, dovrà essere mantenuta sgombrata da qualsiasi materiale combustibile;
 7. La Campata A dovrà essere suddivisa in due distinti compartimenti antincendio attraverso elementi di separazione posti tra A10-A4 e A9-A16. Tali elementi di separazione dovranno avere adeguata resistenza al fuoco in relazione al carico di incendio;
 8. Il personale addetto alle operazioni di lavorazione, manipolazione, movimentazione e deposito dovrà possedere una formazione per rischio incendio elevato (corso tipo C) e dovrà essere in possesso dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della Legge 28 novembre 1996, n. 609;
Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 151/2011.
- [...] Con riferimento alle attività ordinarie successive al completamento delle operazioni di ripristino, si rammenta che, a lavori ultimati, la Ditta dovrà dare comunicazione allo scrivente Comando inizio dell'esercizio dell'attività presentando Segnalazione Certificata d'inizio Attività nei modi e con le forme previste dal DPR 151/2011 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet www.vigilifuoco.it) allegando in particolare le certificazioni di seguito specificate:
- 1 Relazione a firma di un tecnico abilitato, evidenziante le tipologie di sostanze pericolose di cui all'Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015 ai fini della verifica dell'assoggettabilità alle prescrizioni al citato decreto, e relativa dichiarazione del Rappresentante Legale dell'attività.
 2. Certificazione di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera a firma di professionista

antincendio (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) (Mod.PIN 2.2-2018 CERT.REI).

3. Dichiarazione inerente i prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio (MOD. PIN2.3 2018_DICH. PROD.).

4. Planimetrie tematiche evidenzianti i prodotti/elementi di cui ai punti 1 e 2.

5. Asseverazione ai fini della Sicurezza antincendio a firma di tecnico abilitato (art. 4 del DM 7.8.2012) (MOD. PIN 2.1 2018 ASSEVERAZIONE).

6. Copia degli Attestati di frequenza o di idoneità rilasciati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco o da Enti pubblici o privati per i lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

7. Scheda tecnica di prevenzione incendi reperibile presso l'Ufficio Prevenzione Incendi di questo Comando o sul Sito internet www.vigilifuoco.it/sitiVVF/macerata/

8. Dichiarazione. a firma del Legale Rappresentante, attestante predisposizione del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza. del registro dei controlli periodici e l'avvenuta formazione dei lavoratori incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi. lotta antincendio e gestione dell'emergenza

9. Dichiarazione di corretta installazione relativa ai dispositivi di regolazione, controllo e sicurezza destinati ad essere incorporati in apparecchi e/o impianti a gas ai fini della sicurezza antincendio da cui si evince. tipologia. dati commerciali di identificazione, alla quale dovrà essere allegata la dichiarazione di conformità del produttore.

10. Dichiarazioni di conformità relativa ai seguenti impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, redatta in conformità all'art.7 del D.M. 37 del 22.01.08 (progetto ed allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli):

f) distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica;

g) illuminazione di sicurezza emergenza;

h) protezione contro le scariche atmosferiche;

i) distribuzione e utilizzazione. comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione ed aerazione dei locali, di gas, anche in forma liquida, combustibili o infiammabili o comburenti;

j) riscaldamento. climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione. e di ventilazione ed aerazione dei locali;

k) estinzione o controllo incendi/esplosioni di tipo automatico e manuale;

l) controllo del fumo e calore;

m). rivelazione di fumo. calore, gas e incendio e segnalazione allarme”.

Il TAR Marche con ordinanze n. 258 e n. 259 del 06/12/2018, limitatamente alle citate D.D. n. 318/2018 e n. 331/2018, disponeva la “sospensione dell'efficacia della disposta sospensione dell'AIA con riguardo alle operazioni di pretrattamento dei rifiuti nell'ambito della campata A”, nonché della sospensione “dell'impugnata dichiarazione di inagibilità limitatamente alla campata A”, consentendo in tal modo di poter effettuare le operazioni richieste dal gestore ORIM “fermo restando il potere di controllo e di intervento delle amministrazioni competenti”.

Sulla scorta di tale disposizione, a seguito di convocazione per le vie brevi, si riuniva in data 07/12/2018 un Tavolo tecnico per esaminare le citate ordinanze del TAR Marche e per valutare le eventuali misure di tutela da adottare durante lo svolgimento delle operazioni di pretrattamento consentite dall'ordinanza n. 258/2018.

Dal predetto Tavolo scaturivano le seguenti misure:

“Come indicato nelle integrazioni al piano di ripristino presentate dalla ORIM S.p.A. in data 30 novembre u.s., prima dell'avvio delle lavorazioni, dovranno essere predisposti tutti i presidi ed effettuati tutti i controlli dal gestore stesso indicati.

In particolare:

- ai fini dell'efficacia di captazione delle aspirazioni presenti nella campata A, dovrà essere posizionato un telo in PVC tra la campata B e la campata A;

- dovranno essere effettuate e comunicate le verifiche dell'efficienza di captazione e di funzionamento delle apparecchiature presenti nella campata A.

Gli Enti intervenuti, ciascuno per quanto di propria competenza, al fine di garantire che le suddette operazioni avvengano nel rispetto di adeguate condizioni di salute, sicurezza e di salvaguardia ambientale, ritengono opportuno che la ditta, nello svolgimento delle stesse, si attenga alle seguenti ulteriori indicazioni.

Dovrà essere aggiornato il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17 – 28 e 29 del D. Lgs 81/2008.

Dovranno essere effettuate le procedure previste dalle vigenti norme in materia sismica, per la fine lavori strutturali relativamente alla pratica di messa in sicurezza, oggetto di deposito presso il Genio Civile in data 31/10/2018.

Dovranno essere osservate le prescrizioni dettate dal Comando dei Vigili del Fuoco di Macerata con nota del 03/12/2018 prot. n. 22307, relative “al trattamento della poltiglia ed altre sostanze derivanti dall'incendio” indicate ai punti 1 – 2 - 3 di pag. 2 del predetto parere. Una volta ultimati i lavori dovrà essere presentata, prima dell'avvio del pretrattamento, la SCIA allegando la certificazione specificata ai punti da 1 a 7 delle pagg. 3-4 del citato parere.

Tutti i presidi ambientali devono essere verificati, collaudati e conformi alle prescrizioni dell'AIA.

Relativamente a tutti i punti di emissione asserviti alle attività svolte nella campata A, oltre alla preventiva

verifica della portata di targa, si richiede di programmare e realizzare, durante le operazioni di trattamento, gli autocontrolli previsti nel PMC con preventiva comunicazione della data di svolgimento agli enti preposti al controllo.

I controlli previsti nel protocollo operativo per il trasporto all'esterno dei rifiuti devono essere effettuati sui rifiuti provenienti dalle campate B e C prima che gli stessi vengano sottoposti alle operazioni all'interno della campata A.

Le operazioni di pretrattamento sui rifiuti presenti nelle campate B e C dovranno essere effettuate adottando tutte le misure di tracciabilità già contemplate nell'AlA, quali registri di lavorazione, schede di miscelazione ecc.

Da ultimo, in conformità all'urgenza evidenziata anche dal Tar Marche nelle predette ordinanze, si ribadisce la necessità che i rifiuti presenti nelle campate B e C siano tempestivamente rimossi”.

Dette conclusioni venivano nella stessa giornata comunicate alla ORIM S.p.A. con nota prot. n. 33789/2018 ai fini della loro tempestiva attuazione.

Il Comune di Macerata, con nota prot. n. 96620 del 7/12/2018 (acquisita al prot. n. 33808 del 10/12/2018), indicava la Conferenza dei Servizi di cui all'art. 242, comma 3 del D.lgs 152/2006, a seguito della presentazione da parte di ORIM SPA con nota del 16/11/2018 del Piano della Caratterizzazione ai fini della sua approvazione e autorizzazione.

La conferenza di Servizi si teneva il 14/12/2018 e durante la stessa emergeva, come si evince dal relativo verbale, trasmesso dal Comune medesimo con nota prot.n. 99048 del 14/12/2018 (acquisito al prot.n. 34576 del 17/12/2018), la necessità che la ditta provvedesse, in linea con le prescrizioni di cui al parere tecnico reso dall'Arpam con nota prot.n. 42534 del 14/12/2018, ad integrare il Piano presentato.

Alla luce di ciò, le procedure di cui all'art. 242 del D.lgs 152/2006, con particolare riferimento all'approvazione e autorizzazione del Piano della Caratterizzazione ai fini della sua esecuzione, possono ritenersi in corso .

In data 10/12/2018, con nota acquisita al prot. n. 33899, la ORIM S.p.A. comunicava l'avvio delle attività di trasferimento dei rifiuti dalle campate B e C alla campata A allegando altresì la documentazione comprovante l'effettuazione delle verifiche richieste ai fini dell'avvio delle operazioni di pretrattamento. Il trasferimento dei rifiuti dalla campata C alla campata A si concludeva in data 13/12/2018 e nella stessa data venivano avviate le operazioni di pretrattamento sui medesimi rifiuti, come comunicato dal gestore con nota acquisita al prot. n. 34341 del 13/12/2018. Allo stesso modo il trasferimento dei rifiuti dalla campata B alla campata A si concludeva in data 17/12/2018, come comunicato dal gestore con nota acquisita al prot. n. 34624 del 17/12/2018.

Con nota prot. 34148 del 12/12/2018 veniva convocato un Tavolo tecnico per il 17/12/2018. Con successiva nota prot. 34394 del 13/12/2018, l'invito alla partecipazione al suddetto Tavolo veniva esteso alla Regione Marche ex Genio Civile Ufficio Sismica Macerata, dato atto che il Piano di Ripristino oggetto di valutazione investiva anche aspetti di carattere edilizio e strutturale relativi ai manufatti all'interno dei quali l'attività dovrà svolgersi una volta approvato il Piano in questione e considerato che il Comune di Macerata con nota prot. n. 98634 del 13/12/2018 invitava la Provincia *“a valutare la necessità di intervento da parte della Regione Marche ex Genio civile di Macerata, stante l'esecuzione di interventi strutturali sugli immobili all'interno dell'area ORIM alla luce del vigente quadro normativo ”.*

Con nota prot. 34347 del 13/12/2018, in riferimento alle integrazioni prodotte in data 30/11/2018 ed ai fini della complessiva valutazione del piano di ripristino, venivano inviate le osservazioni relative alle carenze rilevate in relazione alle operazioni di gestione ed al piano delle emergenze, per le quali veniva richiesto ad Orim idoneo riscontro in tempo utile per la valutazione delle stesse nella seduta del Tavolo tecnico del 17/12/2018.

La ORIM S.p.A. riscontrava con nota del 14/12/2018 assunta al prot. n. 34577 del 17/12/2018.

Con nota prot. 34826 del 18/12/2018, come concordato nel corso del Tavolo tecnico del 17/12/2018, veniva trasmessa alla ORIM S.p.A. bozza del relativo verbale, significando che la ditta avrebbe potuto, qualora ritenuto necessario, apportare allo stesso modifiche di carattere non sostanziale. Nel caso in cui le modifiche fossero state invece di incidenza diversa e quindi sostanziali, è stato chiesto di volerle esplicitare con apposita nota, da allegare a margine del verbale stesso.

La Orim S.p.A. in risposta alla bozza di verbale sopra citata trasmetteva le proprie osservazioni, acquisite al Prot. n. 34826 del 18/12/2018, con le quali sostanzialmente proponeva diverse modalità di calcolo dei quantitativi massimi di rifiuti in ingresso e in stoccaggio per la sola prima fase, come motivate nella nota stessa.

Successivamente la Regione Marche con nota prot. 1397500 del 19/12/2018, acquisita al prot. 34907 del 19/12/2018, comunicava che, *“...abbiamo preso contatto con il Dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Macerata addivenendo alla tipicizzazione delle procedure per il deposito del progetto strutturale per il ripristino dell'impianto di cui all'oggetto”.*

Con nota prot. 35184 del 21/12/2018 veniva trasmesso a tutti i partecipanti il verbale definitivo relativo alla riunione del Tavolo tecnico tenutasi in data 17/12/2018, rappresentando inoltre che la questione dei quantitativi massimi dei rifiuti in ingresso e stoccaggio nella fase transitoria, questione sulla quale erano emerse divergenze tra le proposte della ditta e le valutazioni dell'ente, sarebbe stata definita con l'atto formale di approvazione del piano.

In definitiva nell'incontro del Tavolo Tecnico del 17/12/2018 è stato ritenuto che il Piano di Ripristino, presentato ed integrato dalla ORIM con le seguenti note:

- nota del 24/10/2018 assunta al prot. n. 29172 del 25/10/2018 (Piano di Ripristino e allegati);
- nota del 26/10/2018 assunta al prot. n. 29473 del 29/10/2018 (sostituzione planimetrie);
- nota del 7/11/2018 pervenuta ed assunta ai prot. n. 31020, 31021, 31022 del 14/11/2018 (precisazioni ed aggiornamento e trasmissione ulteriori documenti);
- nota del 15/11/2018 assunta al prot. n. 31340 del 16/11/2018 (ulteriori integrazioni e chiarimenti e allegati);
- nota assunta al prot. n. 32687 del 29/11/2018 (risposta ns. comunicazione prot. n. 32676 del 28/11/2018);
- nota del 30/11/2018 in risposta agli esiti del Tavolo tecnico, assunta al prot. n. 32991 del 03/12/2018;
- nota del 14/12/2018 in risposta alle osservazioni propedeutiche al Tavolo tecnico del 17/12/2018, assunta al prot. n. 34577 del 17/12/2018;

fosse meritevole di approvazione con il rispetto di tutte le prescrizioni impartite dagli Enti con i pareri richiamati ed allegati al verbale medesimo e con le ulteriori integrazioni e precisazioni formulate dai medesimi nel corso dello svolgimento del Tavolo.

Gli enti intervenuti prendevano atto che la Provincia avrebbe provveduto ad adottare apposito atto di approvazione del piano secondo quanto emerso nel tavolo e fatte salve eventuali diverse valutazioni conseguenti alla documentazione che la ditta viene chiamata a produrre in relazione ai quantitativi dei rifiuti in ingresso.

Gli Enti partecipanti davano inoltre atto che, per effetto delle Ordinanze del TAR Marche n. 258 e 259 del 06/12/2018, la ditta era stata autorizzata ad effettuare il trasferimento dei rifiuti interessati dall'incendio dalle campate C e B nella campata A e ad effettuare in quest'ultima i trattamenti e pretrattamenti necessari affinché i rifiuti stessi fossero evacuati dall'impianto per essere successivamente smaltiti e o recuperati nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli enti deputati al controllo comunicate con nota prot. n. 33789 del 07/12/2018.

Da quanto sopra il Tavolo ha preso atto che, le operazioni di messa in sicurezza dell'impianto, definite con le misure proposte dalla ditta e quelle complementari approvate dalla Provincia con D.D. n. 318 del 25/07/2018 e n. 331 del 03/08/2018, sono in corso di completamento e che pertanto l'approvazione del Piano riguarderà tutte le altre operazioni inerenti il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività ordinarie. Tali attività verranno svolte, in una prima fase, in maniera limitata e con riferimento alle sole porzioni dell'impianto costituite dalle campate H-L-M ed A e pertinenti aree scoperte e, in maniera complessiva, solo dopo l'avvenuta rimessa in pristino delle campate B e C.

Il Tavolo ha dato inoltre atto che la ripresa dell'attività ordinaria dovrà essere subordinata:

- alla presentazione, al termine dell'esecuzione delle misure di messa in sicurezza di cui all'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006, di una dettagliata relazione riepilogativa delle attività svolte, comprensive anche dei trattamenti e pretrattamenti effettuati su autorizzazione del TAR ai fini dell'evacuazione dei rifiuti dal sito;
- all'esecuzione degli interventi di ripristino previsti nel piano approvato e alla conseguente presentazione agli organi competenti della documentazione tecnico amministrativa, che ne attesti l'avvenuto completamento in conformità alle normative vigenti.

Nel verbale sono stati richiamati i seguenti pareri degli Enti intervenuti

- ASUR Area Vasta n. 3: parere acquisito al prot. 34750 del 17/12/2018, *“Parere favorevole, fermo restando quanto verrà prescritto da altri Enti. Per quanto di competenza si ribadisce quanto già espresso nella nota del 22/11/2018 prot. n. 122840. Dovrà essere ripristinato lo stato di salubrità dei diversi padiglioni L-H-M-A, nel rispetto anche di quanto previsto nel D.Lgs. 81/08 riguardo la valutazione dei rischi e limitando qualsiasi interferenza con altre attività nei luoghi dell'incendio del 6/7/2018”* (parere reso in sede di tavolo e allegato al verbale);
- ARPAM Dipartimento Provinciale di Macerata: il dott. LEONI dà atto che, a seguito dei chiarimenti forniti dalla ditta in sede di tavolo, sono superati i rilievi formulati con il parere illustrato in sede di tavolo ed allegato al verbale e pertanto, per quanto di competenza, nulla osta all'approvazione del Piano di ripristino;
- Comando Provinciale dei VVF di Macerata: *“Per quanto di competenza, parere favorevole a condizione che sia rispettato quanto prescritto con nota 22307 del 3/12/2018 e fermo restando il rispetto di quanto già in precedenza autorizzato ai fini antincendio”* (parere acquisito al prot. 34728 del 17/12/2018 reso in sede di tavolo e allegato al verbale);
- Comune di Macerata: parere favorevole prot. 99309 del 17/12/2018, acquisito al prot. 34591 del 17/12/2018, ed allegato al verbale, nel rispetto delle seguenti condizioni:
“il ripristino di ogni singolo capannone o porzione di esso dovrà avvenire nel pieno rispetto delle normative in materia di edilizia, sismica, salubrità e sicurezza. In particolare:

- dovranno essere eseguiti tutti gli interventi prescritti in sede di esame progetto da parte dei VVF e fornite le certificazioni richieste;
- dovranno essere eseguiti tutti gli interventi di ricostruzione della porzione di fabbricato crollato o demolito secondo le previsioni del DM 17 gennaio 2018 - Norme tecniche per le costruzioni 2018. Ogni fase intermedia della ricostruzione del fabbricato dovrà essere verificata secondo le previsioni delle NTC 2018 in relazione alla classe d'uso prevista per la ditta ORIM. L'AIA 2014 prevedeva comunque il miglioramento sismico delle strutture preesistenti del 10%;
- tutti i volumi tecnici ed i manufatti interessati da incendio dovranno essere sottoposti a valutazione della sicurezza, ai sensi delle NTC 2018, al fine di garantire anche la sicurezza delle vie di fuga;
- le parti di immobile non interessate dagli interventi di ripristino dovranno essere trattate come aree di cantiere e assoggettate alla specifica normativa D.Lgs 81/2008 con particolare riferimento alle eventuali interferenze con le attività ordinarie;
- tutti gli impianti tecnologici (nuovi e ripristino di quelli esistenti) devono essere progettati e realizzati secondo le previsioni del DM 22 gennaio 2008 n. 37. Le manutenzioni straordinarie degli impianti esistenti devono essere certificate secondo le modalità previste dal DM 37/2008 (con tutti gli allegati obbligatori);
- per il sistema di smaltimento dei reflui dovranno essere garantite tutte le condizioni previste per l'autorizzazione allo scarico dal gestore delle reti (APM);
- dovranno essere effettuate tutte le verifiche acustiche che garantiscano in ogni fase intermedia di ricostruzione (e ripresa delle attività ordinarie) il rispetto dei limiti previsti dal piano acustico comunale. Si richiede infine la presentazione di elaborati grafici di progetto architettonici (piane prospetti e sezioni) e della relazione illustrativa sui parametri edilizi urbanistici relativamente ad ogni fase intermedia di realizzazione degli interventi di ripristino”.

In sintesi il Piano di Ripristino, come definitivamente discusso nei diversi tavoli tecnici ed anche per effetto delle Ordinanze del TAR Marche n. 258 e 259 del 06/12/2018, si compone di due distinte fasi in cui opere, attività e tempistiche di esecuzione (proposte dal gestore) sono indicate nello schema/cronoprogramma allegato alla presente sotto la lettera “A”:

Prima fase

L'avvio della realizzazione delle opere e degli impianti previsti in questa prima fase avverrà dal giorno successivo alla trasmissione al gestore del presente atto e le stesse prevedono tutte le attività necessarie a rendere operative le campate H-L-M ed A dell'impianto e a rendere efficienti i sistemi di allarme e sicurezza, l'impiantistica in dotazione, compresi i presidi ambientali ivi presenti, nonché a rendere operative anche le aree esterne di pertinenza dell'attività.

Le attività di gestione dell'impianto proprie della prima fase e le opere in essa previste dovranno essere eseguite nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. la ripresa dell'attività di gestione ordinaria è subordinata al preliminarmente completamento di tutte le misure di messa in sicurezza di cui all'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006, e dovrà essere prodotta una dettagliata relazione riepilogativa delle attività svolte, comprensive anche dei trattamenti e pretrattamenti effettuati su autorizzazione del TAR ai fini dell'evacuazione dei rifiuti dal sito;
- b. fermo restando il rispetto di quanto già in precedenza autorizzato dallo stesso Comando ai fini antincendio dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni indicate dai VVF Comando di Macerata con nota prot. n. 22307 del 03/12/2018 ed in particolar modo per ogni isola e compartimento antincendio dovranno essere rispettati i quantitativi di materiale combustibile ed il carico di incendio dichiarati nei rispettivi elaborati S101R del 16/11/2018 e relazione calcolo carico di incendio del 19/11/2018, come di seguito riportati:

COMPARTIMENTO	CARICO INCENDIO SPECIFICO (qf)
Campata A	2.324,00 MJ/m ²
Campata L	41,18 MJ/m ²
Campata M	1.997,85 MJ/m ²
Campata H	27,66 MJ/m ²
Ufficio tecnico e Laboratorio	226,28 MJ/m ²

ISOLA	QUANTITÀ MATERIALI COMBUSTI	POTERE CALORIFICO TOTALE
A3-A4	110 t	1.151.700,00 MJ
A5	50 t	732.500,00 MJ
A6	50 t	732.500,00 MJ

A7	50 t	732.500,00 MJ
A8	10 t	146.500,00 MJ
A10	10 t	146.500,00 MJ
A14	35 t	512.750,00 MJ
A15	40 t	586.000,00 MJ

ISOLA	QUANTITÀ MATERIALI COMBUSTI	POTERE CALORIFICO TOTALE
L1-L2	1,5 t	131.380,00 MJ
M1	60 t	879.000,00 MJ
M2	60 t	879.000,00 MJ
M6	60 t	879.000,00 MJ
M7	0,02 t	167,40 MJ
H1	6 t	9.000,00 MJ
H5	5 t	7.500,00 MJ
H6	0,7 t	4.396,00 MJ
H7	1 t	14.650,00 MJ

c. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni indicate dal Comune di Macerata con nota prot. 99309 del 17/12/2018, acquisito al prot. 34591 del 17/12/2018;

d. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni indicate dall'ASUR Area Vasta n. 3 con nota acquisita al prot. 34750 del 17/12/2018 che richiama la nota del 22/11/2018 prot. n. 122840;

e. nel primo periodo gestionale dovranno essere rispettate le quantità massime dei rifiuti che potranno essere gestiti, come indicate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA	AIA VIGENTE		PRIMO PERIODO	
	Quantità		Quantità	
Quantitativo max. annuale di rifiuti P/NP in ingresso	75000	t/a	58000	t/a
Quantitativo max. giornaliero di rifiuti P/NP in ingresso	1000	t/g	800	t/g
Quantitativo max. annuale di rifiuti P/NP in ingresso destinati a smaltimento (D)	55000	t/a	40000	t/a
Quantitativo max. giornaliero di rifiuti P/NP in ingresso destinati a smaltimento (D)	500	t/g	350	t/g
Quantitativo max. annuale di rifiuti P/NP in ingresso destinati a recupero (R)	20000	t/a	18000	t/a
Quantitativo max. giornaliero di rifiuti in ingresso destinati a recupero (R)	500	t/g	450	t/g
Quantitativo max. istantaneo di stoccaggio (R13 e/o D15)	4260	t/g	2650	t/g

f. nel primo periodo gestionale per le operazioni di trattamento e gestione dei rifiuti, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni indicate nell'allegato "B" al presente atto, derivante dalla valutazione dell'elaborato Gen.05G All.G8 Rev1 CER-Operazione di Gestione, come esaminato nel corso del tavolo tecnico del 17/12/2018;

g. a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere installato un misuratore di portata mentre a valle o in corrispondenza del pozzetto di raccordo dovrà essere installato un autocampionatore autosvuotante atto a garantire il campionamento in continuo 24 h/24 e le cui caratteristiche tecniche di dettaglio dovranno essere concordate con APM S.p.A, quale Gestore del Servizio Idrico;

h. l'attivazione dell'impianto di prima pioggia e la conseguente eliminazione dei muretti e del dosso, quali sistemi di protezione alla fuoriuscita delle acque reflue di dilavamento dal sito, potrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

- effettuazione della verifica dello stato delle reti fognarie, eventuale loro pulizia, rimozione completa e ripristino delle parti eventualmente ammalorate;
- effettuazione della verifica sullo stato delle aree scoperte affinché il dilavamento si concluda e sia contenuto nei volumi delle acque di prima pioggia;
- effettuazione della verifica sulla qualità delle acque di seconda pioggia affinché le stesse siano costituite esclusivamente da acque meteoriche non contaminate e che non presentino elementi indice di rischio significativo di dilavamento;

Per il progetto dell'impianto di prima pioggia si rinvia a quanto contenuto nell'allegato 04 alla nota del 24/10/2018, ns. prot. n. 29172 del 25/10/2018, dando atto che il pozzetto di ispezione e controllo per la verifica dei VLE è il medesimo indicato nell'AIA come S1;

i. tutte le attività che interferiscono con il suolo/sottosuolo previste nel Piano, riferite alle aree interessate dall'incendio e/o dalle acque di dilavamento e/o di spegnimento, così come individuate nella nota dei Vigili del Fuoco prot. n. 27233 del 5/10/2018 e nella nota ARPAM acquisita al prot.n. 33179 del 3/10/2018

(riportate nella determinazione dirigenziale n. 426/2018) dovranno essere coordinate con le attività di caratterizzazione di cui all'art. 242 del D.lgs 152/2006;

j. nel primo periodo gestionale relativamente ai controlli e monitoraggi ambientali previsti nel piano di monitoraggio e controllo dell'AIA, gli stessi saranno applicati alla suddette zone operative e a tutti gli impianti in uso, con esclusione quindi delle sole emissioni in aria identificate con le sigle E13 – E14;

k. come stabilito dall'articolo 26-bis del DI 113/2018, introdotto dalla legge di conversione 132/2018, entro il 04/03/2019 dovrà essere redatto il piano di emergenza interna rispondente agli scopi di cui al comma 1 del medesimo articolo, dovranno essere fornite tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna da trasmettere al Prefetto, nonché formulate le ipotesi progettuali relative alla gestione delle acque di spegnimento.

Seconda fase

Con la nota del 30/11/2018, assunta al prot. n. 32991 del 03/12/2018, Orim S.P.A. ha dichiarato che *“per la seconda fase lo stesso presenterà una relazione nei primi 15 giorni del 2019 ove sarà compreso il nuovo progetto del CPI complessivo della fabbrica e il miglioramento operativo gestionale, relativamente ai rifiuti e all'AIA preesistente. Questa seconda fase avrà come punti principali il controllo non distruttivo delle strutture e la ricostruzione parziale del capannone B e il controllo non distruttivo delle strutture e la ricostruzione totale del capannone C, nello stato di fatto antecedente all'incendio del 6 luglio...”*.

L'avvio della realizzazione delle opere e degli impianti previsti in questa seconda fase, che dovrebbe prevedere e la ricostruzione delle campate B e C dell'impianto e dell'annessa tettoia estensibile esterna, avverrà previa presentazione della relazione e relativi allegati, come preannunciata con la nota sopra richiamata, e dopo l'espletamento da parte dell'Autorità competente della procedura prevista dall'art. 29 nonies del D. Lgs. 152/2006.

L'attività di gestione ordinaria dell'impianto potrà essere ripresa nella sua interezza e conformemente agli esiti della procedura sopra indicata, solo una volta realizzati e collaudati tutti gli interventi di ripristino previsti negli atti di cui trattasi.

Come richiesto dall'Autorità Competente in sede di tavolo tecnico del 20/11/2018, il Gestore ha inoltre trasmesso, con nota assunta al prot. n. 32687 del 29/11/2018, l'aggiornamento del cronoprogramma per l'adeguamento dell'AIA conseguente all'incendio occorso ed ai ritardi che lo stesso ha comportato in relazione ai tempi prefissati per gli adeguamenti dell'impianto come previsti nell'AIA rilasciata.

Il medesimo, come valutato in sede di tavolo tecnico del 17/11/2018, viene approvato come aggiornamento dell'AIA stessa ed allegato al presente atto sotto la lettera **“C”**.

Inoltre, conformemente a quanto dichiarato dalla Ditta nella nota del 30/11/2018 assunta al prot. n. 32991 del 03/12/2018, i rifiuti che hanno caratteristiche di pericolo HP1 “Esplosivo” ed HP9 “Infettivo” nonché i codici CER indicati nella tabella che segue, sia nella prima fase che nella seconda fase, non dovranno essere più ricevuti, fermo restando la possibilità di smaltire quelli ancora presenti nell'impianto prima dell'incidente:

CER	Descrizione
13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)
13 03 01*	oli isolanti e oli termovetori, contenenti PCB
16 01 08*	componenti contenenti mercurio
16 01 09*	componenti contenenti PCB
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminato, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 03 07*	mercurio metallico
16 04 01*	munizioni di scarto
16 04 02*	fuochi artificiali di scarto
16 04 03*	altri esplosivi di scarto
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
18 01 03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

Quanto sopra, come valutato in sede di tavolo tecnico del 17/11/2018, viene approvato costituendo aggiornamento dell'AIA stessa.

Il TAR Marche con Ordinanza n. 284 del 20/12/2018, ha accolto la domanda cautelare per l'annullamento dell'Ordinanza Sindacale di inagibilità n. 300 del 06/08/2018 e, in parte qua l'Ordinanza n. 349 del 04/10/2018 di revoca parziale, considerato che *“nella parte oggetto di contestazione, l'ordinanza sindacale n. 300/2018 come modificata dalla successiva ordinanza 349/2018, va interpretata nel senso che la ditta ricorrente è autorizzata ad eseguire tutte le opere edilizie e gli interventi necessari per dare attuazione al Piano di Ripristino, nel momento in cui questo sarà stato formalmente approvato dalla Provincia di Macerata. Tutto ciò fermo restando il potere del Comune di vigilanza in materia edilizia”*.

In data 22/12/2018, a seguito di segnalazione della popolazione residente nelle vicinanze dello stabilimento ORIM circa la presenza di *“odori maleodoranti provenienti dalla zona”*, il personale del Dipartimento ARPAM di Macerata, della Polizia Provinciale nonché dei Vigili del Fuoco recatosi sul posto redigeva verbale di contestazione n. 71/2018 del 22/12/2018 nel quale si rileva *“... Nel sopralluogo effettuato nella campata A ... è stato accertato che il confinamento della campata non viene garantito a causa della presenza di teli in PVC, posizionati lungo le pareti non in modo fisso, ma fluttuanti per l'azione del vento e sollevati circa 30 cm da terra. Vi sono inoltre delle aperture in corrispondenza della copertura della stessa campata. Tale situazione si ripercuote anche sul sistema di captazione dell'aria interna al capannone in questione, pertanto non viene garantita un'adeguata depressione dello stesso e conseguentemente si vengono a generare emissioni fuggitive. L'impianto di aspirazione a servizio della campata A, in particolare la porzione di impianto che genera l'emissione convogliata denominata E15, pur risultando attiva al momento del sopralluogo, non garantisce un'efficace captazione delle emissioni provenienti dalla vasca VL04”*.

Stante quanto sopra, e ritenuto che il gestore ORIM non si sia correttamente attenuto alle prescrizioni scaturite dal Tavolo tecnico del 07/12/2018 nonché abbia violato la specifica prescrizione dell'AIA rilasciata laddove si prescrive che: *“durante lo svolgimento delle attività che generano emissioni, ai fini dell'efficacia dei sistemi di aspirazione localizzati e dei relativi impianti di abbattimento installati, deve essere garantito il confinamento delle aree sulle quali insistono le lavorazioni stesse; analogamente deve assicurata la chiusura di tutte le porte e teloni che delimitano il perimetro delle aree e dei capannoni coinvolti. Le aperture degli stessi sono consentite per il tempo strettamente necessario al passaggio di mezzi dedicati e personale addetto”* è stata emanata la Determinazione Dirigenziale n. 542 del 28/12/2018, con la quale è stato adottato nei confronti della ORIM SPA il provvedimento di diffida, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 152/2006.

Con nota del 31/12/2018, acquisita al prot. 35447 del 31/12/2018, ORIM S.p.A. ha presentato ulteriori integrazioni al Piano di Ripristino contenenti misure migliorative atte anche a rispondere al sopra citato atto di diffida. In particolare ORIM S.p.A., nell'ottica della ripresa in A dell'attività ordinaria e nelle more della ricostruzione delle campate B e C, propone di eseguire:

- il confinamento e la copertura delle aperture in corrispondenza della copertura della campata A mediante la realizzazione di piccole lunette, in materiale incombustibile, per ogni apertura esistente tra la coppella di copertura e la trave di banchina;
- il fissaggio dei teli in PVC sia lungo i pilastri che nella parte terminale verso terra, mediante corde elastiche in modo da permettere un minimo movimento che eviti gli strappi dei fissaggi;
- l'incollaggio dalla parte interna dei teli, di una striscia in pvc che arrivi fino al pavimento, in modo tale che la parte terminale possa muoversi in aspirazione ma non in emissione;
- a mantenere gli impianti di aspirazione e di abbattimento accesi anche in assenza di lavorazioni;
- ad eseguire nelle successive e future movimentazioni propedeutiche all'avvio dei rifiuti a recupero/smaltimento la copertura degli stessi con fanghi idonei alla termodistruzione non odorigeni, oltre che con teli.

Con nota prot. 134 del 03/01/2019 facendo riferimento:

- al verbale di sopralluogo n.71 del 22/12/2018, effettuato presso la sede operativa della Orim spa redatto da personale della Polizia Provinciale e dell'ARPAM Dip. di Macerata.
- al conseguente provvedimento di diffida n.542 del 28/12/2018;
- al riscontro alla diffida di cui sopra inviato dalla Società ORIM in data 31/12/2018 (prot. Provincia n. 35447),

sono stati richiesti agli Enti competenti, i pareri tecnici su tali proposte operative precisando che, così come dagli stessi accettate o eventualmente modificate o soluzioni alternative proposte dai medesimi, le stesse sarebbero state inserite quali prescrizioni per il Piano di Ripristino presentato dalla Orim, all'approvazione ed esecuzione del quale seguirà la ripresa ordinaria delle attività di gestione dell'impianto.

Con nota prot. 222 del 07/01/2019, acquisita in pari data al prot. 274, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha comunicato che *“questo Comando, relativamente alla ripresa delle attività lavorativa nella campata A, successiva al completamento delle operazioni di trattamento della poltiglia ed altre sostanze derivanti dall'incendio, ha espresso parere favorevole a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni impartite con nota prot. 22307 del 03.12.2018, che si allega alla presente.*

Pertanto dovranno essere garantite le condizioni di aerazione come dichiarare nella relazione tecnica del 19.11.2018 a firma del P.I. Gelsomini Emanuele, ovvero sia: “l'aerazione di tutti i locali del fabbricato è

naturale ed è garantita dalle porte industriali che saranno normalmente aperte e lucernari ubicati in copertura”.

Altresì, atteso che negli elaborati tecnici approvati da questo Comando con la sopracitata nota, si prevedeva la separazione tra la campata A e la campata B con transenne incombustibili, i teli in PVC proposti possono ritenersi adeguati a condizione che:

- I teli siano classificati ai fini della reazione al fuoco almeno in Classe I di cui al DM 26/06/1984 o equivalente;

- La campata B dovrà essere mantenuta sgombra da qualsiasi materiale combustibile.

Infine, si rappresenta che, relativamente alle attività ordinarie successive al completamento delle operazioni di trattamento nella campata A della poltiglia ed altre sostanze derivanti dall'incendio, si rammenta che, ottemperate le prescrizioni di cui alla nota di questo Comando, Valutazione del Progetto prot. 22307 del 03/12/2018, la Ditta dovrà dare comunicazione allo Scrivente dell'inizio dell'esercizio dell'attività presentando Segnalazione Certificata d'Inizio Attività nei modi e con le forme previste dal DPR 151/2011, allegando quanto richiesto con la citata nota”.

Con nota prot 1393/DP/SISP del 07/01/2018, acquisita in pari data al prot. 268, ASUR ha comunicato che “ [...] *Viste le misure proposte dalla ditta al fine di raggiungere le condizioni migliorative degli impianti, nel rispetto di quanto già indicato nello stesso Piano di Ripristino e da quanto verrà prescritto dagli altri Enti Competenti, questo Servizio nel ribadire quanto già espresso nel tavolo tecnico del 17.12.2018 con riferimento alla nota del 22.11.2018 prot. ns 122840, fa presente che la Ditta deve aggiornare il DVR essendo modificate le condizioni lavorative all'interno dei restanti locali destinati alla ripresa dell'attività.*

La salubrità degli ambienti di lavoro, stante al D. Lgs 81/08 smi, prevede che qualsiasi emissione diffusa deve essere captata e convogliata esternamente a tetto lontano da qualsiasi presa d'aria naturale e/o artificiale, idonei ricambi d'aria con estrazione ed immissione dall'esterno devono essere previsti in qualsiasi ambiente confinato.

Tale condizione, al fine della salute di qualsiasi cittadino, rientra tra le norme di igiene edilizia (vedasi R.E.T.).

Qualsiasi tipologia di filtro per abbattimento delle emissioni diffuse - in convogliate deve essere sottoposto a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori (alleg .4 ex Dlgs. 81/08).

Si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta ORIM, riguardo l'abbattimento delle emissioni odorigene provenienti dal pretrattamento dei rifiuti, ricordando che il datore di lavoro deve adottare tutte le misure migliorative che la tecnologia scientifica al momento propone.

Il presente parere lascia pur sempre salve e impregiudicate le eventuali valutazioni e le richieste di informazioni o di elementi di conoscenza da parte di altri enti/uffici pubblici, per quanto di rispettiva competenza”.

Con nota prot. 370 del 05/01/2019, acquisita al prot. 259, ARPAM ha comunicato: “[...] *Ciò premesso, qualora non emergano ulteriori elementi di difformità, si ritengono gli accorgimenti proposti dalla ditta in relazione ai fatti contestati sufficientemente adeguati a contenere le emissioni fugitive.*

Parimenti, si ritiene opportuno che la Ditta, prima della ripresa delle attività ordinarie, effettui una verifica funzionale sia dei sistemi di aspirazione che dei sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera a servizio della campata "A" in presenza di tecnici ARPAM, garantendo altresì il rispetto delle prescrizioni previste dall'AIA per le lavorazioni che si intende effettuare nella medesima campata.

Per contro, seppur non di diretta competenza, si prende atto che la Orim SpA propone per un adeguato ricambio dell'aria ai fini della prevenzione incendi, l'apertura delle portelaterali ubicate nella campata "A", contravvenendo così ad una specifica prescrizione dell'AIA; si ritiene pertanto necessario che la ditta individui, allo scopo, una soluzione tecnica alternativa”.

Per tutto quanto sopra esposto, risulta evidente l'incongruenza tra la soluzione progettuale proposta dalla Ditta ai Vigili del Fuoco ai fini della prevenzione incendi per l'areazione della campata “A” indicando che “ *l'areazione di tutti i locali del fabbricato è naturale ed è garantita dalle porte industriali che saranno normalmente aperte e lucernari ubicati in copertura”* e quella avanzata in risposta alla diffida e relativa al contenimento delle emissioni diffuse nella stessa campata “A”.

Si rileva inoltre che la proposta contenuta nella relazione tecnica a firma del P.I. Gelsomini del 19/11/2018 è in aperto contrasto con quanto previsto nelle prescrizioni AIA punti 1 e 3 del punto 6.3.2.2 dell'allegato “A” alla determinazione dirigenziale della Provincia di Macerata n. 128 del 31/3/2015.

Pertanto, ai fine dell'adempimento e della revoca della diffida, è necessario che la ORIM S.p.A. produca un adeguato riscontro a quanto evidenziato nelle note sopra citate contenente altresì la soluzione tecnica, (supportata da idonei calcoli analitici e valutazioni previsionali che giustifichino posizioni e portate) atta a contemperare e garantire un adeguato ricambio dell'aria, un efficiente contenimento di qualsivoglia emissione diffusa non compromettendo l'efficacia dei sistemi di aspirazione (diluizione).

Le soluzioni tecniche che verranno proposte, qualora accettate dall'Autorità competente, oltre a determinare

l'effetto di revoca della diffida di cui alla D.D. n. 542 del 28/12/2018 avranno anche valore integrativo delle prescrizioni impartite con il presente atto di approvazione del piano di ripristino.

Ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190 del 2012 e per quanto risulta agli atti della pratica, non esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente provvedimento ed il responsabile che ne cura l'istruttoria, come richiesto dalle circolari del Segretario Generale Id. 5193365 del 18/02/2014 e Id. 5299295 del 30/05/2014.

Per tutto quanto sopra premesso si propone al Dirigente del Settore di determinare quanto segue:

1) Prendere atto:

- che, per effetto delle Ordinanze del TAR Marche n. 258 e 259 del 06/12/2018, la ORIM S.p.A. è stata autorizzata ad effettuare il trasferimento dei rifiuti interessati dall'incendio dalle campate C e B nella campata A e ad effettuare in quest'ultima i pretrattamenti e trattamenti necessari affinché i rifiuti stessi siano evacuati dall'impianto per essere successivamente smaltiti e o recuperati;

- che le operazioni di messa in sicurezza post-incendio dell'impianto, definite con le misure proposte dalla ditta e quelle complementari approvate dalla Provincia con D.D. n. 318 del 25/07/2018 e n. 331 del 03/08/2018, sono in fase di completamento e che pertanto l'approvazione del Piano di cui trattasi riguarda tutte le altre operazioni inerenti il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività ordinarie.

2) Prendere altresì atto che, con Ordinanza n. 284 del 20/12/2018, il TAR Marche ha accolto la domanda cautelare per l'annullamento dell'Ordinanza Sindacale di inagibilità considerato che: *“nella parte oggetto di contestazione, l'ordinanza sindacale n. 300/2018 come modificata dalla successiva ordinanza 349/2018, va interpretata nel senso che la ditta ricorrente è autorizzata ad eseguire tutte le opere edilizie e gli interventi necessari per dare attuazione al Piano di Ripristino, nel momento in cui questo sarà stato formalmente approvato dalla Provincia di Macerata. Tutto ciò fermo restando il potere del Comune di vigilanza in materia edilizia”*.

3) Approvare il piano di ripristino presentato ed integrato dalla Ditta ORIM S.p.A. con le seguenti note:

- nota del 24/10/2018 assunta al prot. n. 29172 del 25/10/2018 ;
- nota del 26/10/2018 assunta al prot. n. 29473 del 29/10/2018;
- nota del 7/11/2018 pervenuta ed assunta ai prot. n. 31020, 31021, 31022 del 14/11/2018 ;
- nota del 15/11/2018 assunta al prot. n. 31340 del 16/11/2018;
- nota assunta al prot. n. 32687 del 29/11/2018;
- nota del 30/11/2018 in risposta agli esiti del Tavolo tecnico, assunta al prot. n. 32991 del 03/12/2018;
- nota del 14/12/2018 in risposta alle osservazioni propedeutiche al Tavolo tecnico del 17/12/2018, assunta al prot. n. 34577 del 17/12/2018;
- nota Orim SpA acquisita al Prot. n. 34826 del 18/12/2018
- nota del 31/12/2018 di riscontro alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Macerata n. 542 del 28/12/2018 assunta al protocollo al n. 35447 del 31/12/2018;

secondo lo schema/cronoprogramma di cui all'Allegato **“A”** al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, nel rispetto delle prescrizioni di cui al seguente punto 4.

4) Stabilire che il Piano di Ripristino è approvato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. la ripresa dell'attività ordinaria, fin dal primo periodo di gestione, è subordinata al preliminare completamento di tutte le misure di messa in sicurezza di cui all'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006, e a tal fine dovrà essere prodotta dalla Ditta una dettagliata relazione riepilogativa delle attività svolte, comprensive anche dei trattamenti e pretrattamenti effettuati su autorizzazione del TAR ai fini dell'evacuazione dei rifiuti dal sito;

b. fermo restando il rispetto di quanto già in precedenza autorizzato dallo stesso Comando ai fini antincendio dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni indicate dai VVF Comando di Macerata con nota prot. n. 22307 del 03/12/2018 ed in particolar modo per ogni isola e compartimento antincendio dovranno essere rispettati i quantitativi di materiale combustibile ed il carico di incendio dichiarati nei rispettivi elaborati S101R del 16/11/2018 e relazione calcolo carico di incendio del 19/11/2018, come di seguito riportati:

COMPARTIMENTO	CARICO INCENDIO SPECIFICO (qf)
Campata A	2.324,00 MJ/m ²
Campata L	41,18 MJ/m ²
Campata M	1.997,85 MJ/m ²
Campata H	27,66 MJ/m ²
Ufficio tecnico e Laboratorio	226,28 MJ/m ²

ISOLA	QUANTITÀ	POTERE
-------	----------	--------

	MATERIALI COMBUSTI	CALORIFICO TOTALE
A3-A4	110 t	1.151.700,00 MJ
A5	50 t	732.500,00 MJ
A6	50 t	732.500,00 MJ
A7	50 t	732.500,00 MJ
A8	10 t	146.500,00 MJ
A10	10 t	146.500,00 MJ
A14	35 t	512.750,00 MJ
A15	40 t	586.000,00 MJ

ISOLA	QUANTITÀ MATERIALI COMBUSTI	POTERE CALORIFICO TOTALE
L1-L2	1,5 t	131.380,00 MJ
M1	60 t	879.000,00 MJ
M2	60 t	879.000,00 MJ
M6	60 t	879.000,00 MJ
M7	0,02 t	167,40 MJ
H1	6 t	9.000,00 MJ
H5	5 t	7.500,00 MJ
H6	0,7 t	4.396,00 MJ
H7	1 t	14.650,00 MJ

c. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni indicate dal Comune di Macerata con nota prot. 99309 del 17/12/2018, acquisito al prot. 34591 del 17/12/2018;

d. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni indicate dall'ASUR Area Vasta n. 3 con nota acquisita al prot. 34750 del 17/12/2018 che richiama la nota del 22/11/2018 prot. n. 122840;

e. nel primo periodo gestionale dovranno essere rispettate le quantità massime dei rifiuti che potranno essere gestiti, come indicate nella seguente tabella:

1000

TIPOLOGIA	AIA VIGENTE		PRIMO PERIODO	
	Quantità		Quantità	
Quantitativo max. annuale di rifiuti P/NP in ingresso	75000	t/a	58000	t/a
Quantitativo max. giornaliero di rifiuti P/NP in ingresso	t/g	800	t/g	
Quantitativo max. annuale di rifiuti P/NP in ingresso destinati a smaltimento (D)	55000	t/a	40000	t/a
Quantitativo max. giornaliero di rifiuti P/NP in ingresso destinati a smaltimento (D)	500	t/g	350	t/g
Quantitativo max. annuale di rifiuti P/NP in ingresso destinati a recupero (R)	20000	t/a	18000	t/a
Quantitativo max. giornaliero di rifiuti in ingresso destinati a recupero (R)	500	t/g	450	t/g
Quantitativo max. istantaneo di stoccaggio (R13 e/o D15)	4260	t/g	2650	t/g

f. nel primo periodo gestionale per le operazioni di trattamento e gestione dei rifiuti, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni indicate nell'allegato "B" al presente atto, derivante dalla valutazione dell'elaborato Gen.05G All.G8 Rev1 CER-Operazione di Gestione, come esaminato nel corso del tavolo tecnico del 17/12/2018;

g. a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere installato un misuratore di portata mentre a valle o in corrispondenza del pozzetto di raccordo dovrà essere installato un autocampionatore autosvuotante atto a garantire il campionamento in continuo 24 h/24 e le cui caratteristiche tecniche di dettaglio dovranno essere concordate con APM S.p.A, quale Gestore del Servizio Idrico;

h. l'attivazione dell'impianto di prima pioggia e la conseguente eliminazione dei muretti e del dosso, quali sistemi di protezione alla fuoriuscita delle acque reflue di dilavamento dal sito, potrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

- effettuazione della verifica dello stato delle reti fognarie, eventuale loro pulizia, rimozione completa e ripristino delle parti eventualmente ammalorate;
- effettuazione della verifica sullo stato delle aree scoperte affinché il dilavamento si concluda e sia contenuto nei volumi delle acque di prima pioggia;

- effettuazione della verifica sulla qualità delle acque di seconda pioggia affinché le stesse siano costituite esclusivamente da acque meteoriche non contaminate e che non presentino elementi indice di rischio significativo di dilavamento;

Per il progetto dell'impianto di prima pioggia si rinvia a quanto contenuto nell'allegato 04 alla nota del 24/10/2018, ns. prot. n. 29172 del 25/10/2018, dando atto che il pozzetto di ispezione e controllo per la verifica dei VLE è il medesimo indicato nell'AIA come S1;

i. tutte le attività che interferiscono con il suolo/sottosuolo previste nel Piano, riferite alle aree interessate dall'incendio e/o dalle acque di dilavamento e/o di spegnimento, così come individuate nella nota dei Vigili del Fuoco prot. n. 27233 del 5/10/2018 e nella nota ARPAM acquisita al prot.n. 33179 del 3/10/2018 (riportate nella determinazione dirigenziale n. 426/2018) dovranno essere coordinate con le attività di caratterizzazione di cui all'art. 242 del D.Lgs 152/2006;

j. nel primo periodo gestionale relativamente ai controlli e monitoraggi ambientali previsti nel piano di monitoraggio e controllo dell'AIA, gli stessi saranno applicati alla suddette zone operative e a tutti gli impianti in uso, con esclusione quindi delle sole emissioni in aria identificate con le sigle E13 – E14;

k. come stabilito dall'articolo 26-bis del DI 113/2018, introdotto dalla legge di conversione 132/2018, entro il 04/03/2019 dovrà essere redatto il piano di emergenza interna rispondente agli scopi di cui al comma 1 del medesimo articolo, dovranno essere fornite tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna da trasmettere al Prefetto, nonché formulate le ipotesi progettuali relative alla gestione delle acque di spegnimento.

5) Revocare, in conseguenza di quanto approvato al precedente punto 3) ed in conformità a quanto previsto nella Determinazione Dirigenziale n. 318 del 25/07/2018, successivamente modificata con Determinazione Dirigenziale n. 331 del 03/08/2018, la sospensione dell'AIA adottata con Determinazione Dirigenziale n. 375/X del 21/10/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

6) Dare atto che restano comunque vigenti le prescrizioni e limitazioni della diffida di cui alla D.D. n. 542 del 28/12/2018 adottata ai sensi del comma 9 lett. a) dell'art. 29 decies del D.Lgs. 152/2006, dando atto che le soluzioni tecniche che verranno proposte dalla Ditta, qualora accettate dall'Autorità competente, oltre a determinare l'effetto di revoca della stessa, avranno anche valore integrativo delle prescrizioni impartite con il presente atto di approvazione del piano di ripristino.

7) Stabilire che la concreta ripresa dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi come autorizzata e disciplinata dall'AIA sopra richiamata, avvenga gradualmente per periodi distinti come di seguito individuati e descritti in conformità al piano di ripristino approvato:

- Primo periodo di gestione

Detto periodo avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di comunicazione a tutti gli Enti preposti al controllo dell'avvenuta esecuzione delle opere previste nel piano di ripristino e finalizzate a rendere operative le campate H-L-M ed A dell'impianto e le relative aree di pertinenza nonché del collaudo delle medesime opere, dei sistemi di allarme e sicurezza, della funzionalità dell'impiantistica in dotazione, compresi i presidi ambientali ivi presenti. Le attività di gestione proprie del primo periodo dovranno essere svolte esclusivamente nell'ambito delle suddette campate H-L-M ed A dell'impianto e nelle aree esterne D, E, F, G, P, Q ed R garantendo comunque la funzionalità e la sicurezza delle aree di cantiere previste nel piano. Le stesse attività dovranno essere svolte nel rispetto delle prescrizioni gestionali di cui al precedente punto 4.

-Secondo periodo di gestione

L'avvio della realizzazione delle opere e degli impianti previsti nella seconda fase del Piano di Ripristino, che dovrebbe prevedere e la ricostruzione delle campate B e C dell'impianto e dell'annessa tettoia estensibile esterna, avverrà previa presentazione della relazione e relativi allegati, come preannunciata dalla Ditta con nota del 30/11/2018, assunta al prot. n. 32991 del 03/12/2018 e dopo l'espletamento, da parte dell'Autorità competente, della procedura prevista dall'art. 29 nonies del D. Lgs. 152/2006. L'attività di gestione ordinaria dell'impianto potrà essere ripresa nella sua interezza e conformemente agli esiti della procedura sopra indicata, solo una volta realizzati e collaudati tutti gli interventi di ripristino delle medesime opere, dei sistemi di allarme e sicurezza, dell'impiantistica in dotazione, compresi i presidi ambientali ivi presenti e previsti negli atti di cui trattasi;

8) Aggiornare l'AIA, ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs 152/2006:

a. con il nuovo cronoprogramma per l'adeguamento dell'AIA comunicato con nota assunta al prot. n. 32687 del 29/11/2018 allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "C";

b. con l'eliminazione dall'attività di gestione dei rifiuti che hanno caratteristiche di pericolo HP1 "Esplosivo" ed HP9 "Infettivo" nonché dei codici CER indicati nella tabella che segue, fermo restando la possibilità di smaltire quelli ancora presenti nell'impianto prima dell'incidente:

CER	Descrizione
13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)
13 03 01*	oli isolanti e oli termovettori, contenenti PCB

16 01 08*	componenti contenenti mercurio
16 01 09*	componenti contenenti PCB
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminato, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 03 07*	mercurio metallico
16 04 01*	munizioni di scarto
16 04 02*	fuochi artificiali di scarto
16 04 03*	altri esplosivi di scarto
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
18 01 03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

9) Dare atto che il gestore dovrà provvedere al pagamento degli oneri istruttori, individuando l'importo dovuto secondo le casistiche elencate nella tabella di cui al punto 3.4 della DGR 1547 del 5 ottobre 2009 qui riportata:

1. – 1.1.1.2.1 TIPO IMPIANTO		
Impianti dell'allegato I del D. Lgs 59/2005	1200	Grande Impresa
	1000	Media Impresa
	700	Piccola Impresa
	250	Allevamenti e microimpresa

Il versamento dell'importo dovrà essere effettuato sul c.c.p. 77299717 oppure sul Conto di tesoreria IT11W052161340000000000882 Cod. BIC: BPCVIT2S entrambi intestati alla Provincia di Macerata – Corso della Repubblica 28 MACERATA specificando la causale "oneri istruttori AIA".

10. Disporre che il presente provvedimento venga trasmesso, nei termini e nei modi di legge:
- al legale rappresentante della ORIM S.p.A;

- al Sindaco del Comune di Macerata e agli Organi di controllo: ARPAM – Dipartimento Regionale di Ancona, ARPAM – Dipartimento Provinciale di Macerata, Servizio ISP dell'ASUR Area Vasta n. 3 di Macerata, Polizia Provinciale, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata e ad APM S.p.A. di Macerata, ognuno per quanto di competenza;
- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata e al Prefetto di Macerata, per opportuna conoscenza.

11. Dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica.

Macerata, li 8 gennaio 2019

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott.ssa Katia Pesaresi)

IL DIRIGENTE

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determinazione, a firma della responsabile del procedimento Katia Pesaresi.

Ritenuto di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190 del 2012 e per quanto risulta agli atti della pratica, non esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente provvedimento ed il dirigente che approva il provvedimento stesso, come richiesto dalle circolari del Segretario Generale Id. 5193365 del 18/02/2014 e Id. 5299295 del 30/05/2014.

Visto l'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000.

Visto l'art. 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Dato atto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000.

D E T E R M I N A D I

1) **Prendere atto:**

- che, per effetto delle Ordinanze del TAR Marche n. 258 e 259 del 06/12/2018, la ORIM S.p.A. è stata autorizzata ad effettuare il trasferimento dei rifiuti interessati dall'incendio dalle campate C e B nella campata A e ad effettuare in quest'ultima i pretrattamenti e trattamenti necessari affinché i rifiuti stessi siano evacuati dall'impianto per essere successivamente smaltiti e o recuperati;

- che le operazioni di messa in sicurezza post-incendio dell'impianto, definite con le misure proposte dalla ditta e quelle complementari approvate dalla Provincia con D.D. n. 318 del 25/07/2018 e n. 331 del 03/08/2018, sono in fase di completamento e che pertanto l'approvazione del Piano di cui trattasi riguarda tutte le altre operazioni inerenti il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività ordinarie.

2) Prendere altresì atto che, con Ordinanza n. 284 del 20/12/2018, il TAR Marche ha accolto la domanda cautelare per l'annullamento dell'Ordinanza Sindacale di inagibilità considerato che: *“nella parte oggetto di contestazione, l'ordinanza sindacale n. 300/2018 come modificata dalla successiva ordinanza 349/2018, va interpretata nel senso che la ditta ricorrente è autorizzata ad eseguire tutte le opere edilizie e gli interventi necessari per dare attuazione al Piano di Ripristino, nel momento in cui questo sarà stato formalmente approvato dalla Provincia di Macerata. Tutto ciò fermo restando il potere del Comune di vigilanza in materia edilizia”*.

3) Approvare il piano di ripristino presentato ed integrato dalla Ditta ORIM S.p.A. con le seguenti note:

- nota del 24/10/2018 assunta al prot. n. 29172 del 25/10/2018 ;
- nota del 26/10/2018 assunta al prot. n. 29473 del 29/10/2018;
- nota del 7/11/2018 pervenuta ed assunta ai prot. n. 31020, 31021, 31022 del 14/11/2018 ;
- nota del 15/11/2018 assunta al prot. n. 31340 del 16/11/2018;
- nota assunta al prot. n. 32687 del 29/11/2018;
- nota del 30/11/2018 in risposta agli esiti del Tavolo tecnico, assunta al prot. n. 32991 del 03/12/2018;
- nota del 14/12/2018 in risposta alle osservazioni propedeutiche al Tavolo tecnico del 17/12/2018, assunta al prot. n. 34577 del 17/12/2018;
- nota Orim SpA acquisita al Prot. n. 34826 del 18/12/2018
- nota del 31/12/2018 di riscontro alla Determinazione Dirigenziale della Provincia di Macerata n. 542 del 28/12/2018 assunta al protocollo al n. 35447 del 31/12/2018;

secondo lo schema/cronoprogramma di cui all'Allegato “A” al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, nel rispetto delle prescrizioni di cui al seguente punto 4.

4) Stabilire che il Piano di Ripristino è approvato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. la ripresa dell'attività ordinaria, fin dal primo periodo di gestione, è subordinata al preliminare completamento di tutte le misure di messa in sicurezza di cui all'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006, e a tal fine dovrà essere prodotta dalla Ditta una dettagliata relazione riepilogativa delle attività svolte, comprensive anche dei trattamenti e pretrattamenti effettuati su autorizzazione del TAR ai fini dell'evacuazione dei rifiuti dal sito;

b. fermo restando il rispetto di quanto già in precedenza autorizzato dallo stesso Comando ai fini antincendio dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni indicate dai VVF Comando di Macerata con nota prot. n. 22307 del 03/12/2018 ed in particolar modo per ogni isola e compartimento antincendio dovranno essere rispettati i quantitativi di materiale combustibile ed il carico di incendio dichiarati nei rispettivi elaborati S101R del 16/11/2018 e relazione calcolo carico di incendio del 19/11/2018, come di seguito riportati:

COMPARTIMENTO	CARICO INCENDIO SPECIFICO (qf)
---------------	--------------------------------

Campata A	2.324,00 MJ/m ²
Campata L	41,18 MJ/m ²
Campata M	1.997,85 MJ/m ²
Campata H	27,66 MJ/m ²
Ufficio tecnico e Laboratorio	226,28 MJ/m ²

ISOLA	QUANTITÀ MATERIALI COMBUSTI	POTERE CALORIFICO TOTALE
A3-A4	110 t	1.151.700,00 MJ
A5	50 t	732.500,00 MJ
A6	50 t	732.500,00 MJ
A7	50 t	732.500,00 MJ
A8	10 t	146.500,00 MJ
A10	10 t	146.500,00 MJ
A14	35 t	512.750,00 MJ
A15	40 t	586.000,00 MJ

ISOLA	QUANTITÀ MATERIALI COMBUSTI	POTERE CALORIFICO TOTALE
L1-L2	1,5 t	131.380,00 MJ
M1	60 t	879.000,00 MJ
M2	60 t	879.000,00 MJ
M6	60 t	879.000,00 MJ
M7	0,02 t	167,40 MJ
H1	6 t	9.000,00 MJ
H5	5 t	7.500,00 MJ
H6	0,7 t	4.396,00 MJ
H7	1 t	14.650,00 MJ

c. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni indicate dal Comune di Macerata con nota prot. 99309 del 17/12/2018, acquisito al prot. 34591 del 17/12/2018;

d. dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni indicate dall'ASUR Area Vasta n. 3 con nota acquisita al prot. 34750 del 17/12/2018 che richiama la nota del 22/11/2018 prot. n. 122840;

e. nel primo periodo gestionale dovranno essere rispettate le quantità massime dei rifiuti che potranno essere gestiti, come indicate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA	AIA VIGENTE		PRIMO PERIODO	
	Quantità		Quantità	
Quantitativo max. annuale di rifiuti P/NP in ingresso	75000	t/a	58000	t/a
Quantitativo max. giornaliero di rifiuti P/NP in ingresso	1000	t/g	800	t/g
Quantitativo max. annuale di rifiuti P/NP in ingresso destinati a smaltimento (D)	55000	t/a	40000	t/a
Quantitativo max. giornaliero di rifiuti P/NP in ingresso destinati a smaltimento (D)	500	t/g	350	t/g
Quantitativo max. annuale di rifiuti P/NP in ingresso destinati a recupero (R)	20000	t/a	18000	t/a
Quantitativo max. giornaliero di rifiuti in ingresso destinati a recupero (R)	500	t/g	450	t/g
Quantitativo max. istantaneo di stoccaggio (R13 e/o D15)	4260	t/g	2650	t/g

f. nel primo periodo gestionale per le operazioni di trattamento e gestione dei rifiuti, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni indicate nell'allegato "B" al presente atto, derivante dalla valutazione dell'elaborato Gen.05G All.G8 Rev1 CER-Operazione di Gestione, come esaminato nel corso del tavolo tecnico del 17/12/2018;

g. a valle dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere installato un misuratore di portata mentre a valle o in corrispondenza del pozzetto di raccordo dovrà essere installato un autocampionatore autosvuotante atto a garantire il campionamento in continuo 24 h/24 e le cui caratteristiche

tecniche di dettaglio dovranno essere concordate con APM S.p.A, quale Gestore del Servizio Idrico;

h. l'attivazione dell'impianto di prima pioggia e la conseguente eliminazione dei muretti e del dosso, quali sistemi di protezione alla fuoriuscita delle acque reflue di dilavamento dal sito, potrà essere effettuata alle seguenti condizioni:

- effettuazione della verifica dello stato delle reti fognarie, eventuale loro pulizia, rimozione completa e ripristino delle parti eventualmente ammalorate;
- effettuazione della verifica sullo stato delle aree scoperte affinché il dilavamento si concluda e sia contenuto nei volumi delle acque di prima pioggia;
- effettuazione della verifica sulla qualità delle acque di seconda pioggia affinché le stesse siano costituite esclusivamente da acque meteoriche non contaminate e che non presentino elementi indice di rischio significativo di dilavamento;

Per il progetto dell'impianto di prima pioggia si rinvia a quanto contenuto nell'allegato 04 alla nota del 24/10/2018, ns. prot. n. 29172 del 25/10/2018, dando atto che il pozzetto di ispezione e controllo per la verifica dei VLE è il medesimo indicato nell'AIA come S1;

i. tutte le attività che interferiscono con il suolo/sottosuolo previste nel Piano, riferite alle aree interessate dall'incendio e/o dalle acque di dilavamento e/o di spegnimento, così come individuate nella nota dei Vigili del Fuoco prot. n. 27233 del 5/10/2018 e nella nota ARPAM acquisita al prot.n. 33179 del 3/10/2018 (riportate nella determinazione dirigenziale n. 426/2018) dovranno essere coordinate con le attività di caratterizzazione di cui all'art. 242 del D.lgs 152/2006;

j. nel primo periodo gestionale relativamente ai controlli e monitoraggi ambientali previsti nel piano di monitoraggio e controllo dell'AIA, gli stessi saranno applicati alla suddette zone operative e a tutti gli impianti in uso, con esclusione quindi delle sole emissioni in aria identificate con le sigle E13 – E14;

k. come stabilito dall'articolo 26-bis del DI 113/2018, introdotto dalla legge di conversione 132/2018, entro il 04/03/2019 dovrà essere redatto il piano di emergenza interna rispondente agli scopi di cui al comma 1 del medesimo articolo, dovranno essere fornite tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna da trasmettere al Prefetto, nonché formulate le ipotesi progettuali relative alla gestione delle acque di spegnimento.

5) Revocare, in conseguenza di quanto approvato al precedente punto 3) ed in conformità a quanto previsto nella Determina Dirigenziale n. 318 del 25/07/2018, successivamente modificata con Determinazione Dirigenziale n. 331 del 03/08/2018, la sospensione dell'AIA adottata con Determinazione Dirigenziale n. 375/X del 21/10/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

6) Dare atto che restano comunque vigenti le prescrizioni e limitazioni della diffida di cui alla D.D. n. 542 del 28/12/2018 adottata ai sensi del comma 9 lett. a) dell'art. 29 decies del D.Lgs. 152/2006, dando atto che le soluzioni tecniche che verranno proposte dalla Ditta, qualora accettate dall'Autorità competente, oltre a determinare l'effetto di revoca della stessa, avranno anche valore integrativo delle prescrizioni impartite con il presente atto di approvazione del piano di ripristino.

7) Stabilire che la concreta ripresa dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi come autorizzata e disciplinata dall'AIA sopra richiamata, avvenga gradualmente per periodi distinti come di seguito individuati e descritti in conformità al piano di ripristino approvato:

- Primo periodo di gestione

Detto periodo avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di comunicazione a tutti gli Enti preposti al controllo dell'avvenuta esecuzione delle opere previste nel piano di ripristino e finalizzate a rendere operative le campate H-L-M ed A dell'impianto e le relative aree di pertinenza nonché del collaudo delle medesime opere, dei sistemi di allarme e sicurezza, della funzionalità dell'impiantistica in dotazione, compresi i presidi ambientali ivi presenti. Le attività di gestione proprie del primo periodo dovranno essere svolte esclusivamente nell'ambito delle suddette campate H-L-M ed A dell'impianto e nelle aree esterne D, E, F, G, P, Q ed R garantendo comunque la funzionalità e la sicurezza delle aree di cantiere previste nel piano. Le stesse attività dovranno essere svolte nel rispetto delle prescrizioni gestionali di cui al precedente punto 4.

-Secondo periodo di gestione

L'avvio della realizzazione delle opere e degli impianti previsti nella seconda fase del Piano di Ripristino, che dovrebbe prevedere e la ricostruzione delle campate B e C dell'impianto e dell'annessa tettoia estensibile esterna, avverrà previa presentazione della relazione e relativi allegati, come preannunciata dalla Ditta con nota del 30/11/2018, assunta al prot. n. 32991 del 03/12/2018 e dopo l'espletamento, da parte dell'Autorità competente, della procedura prevista dall'art. 29 nonies del D. Lgs. 152/2006. L'attività di gestione ordinaria dell'impianto potrà essere ripresa nella sua interezza e conformemente agli esiti della procedura sopra indicata, solo una volta realizzati e collaudati tutti gli interventi di ripristino delle medesime opere, dei sistemi di allarme e sicurezza, dell'impiantistica in dotazione, compresi i presidi ambientali ivi presenti e previsti negli atti di cui trattasi;

8) Aggiornare l'AIA, ai sensi dell'art. 29 nonies del D.Lgs 152/2006:

a. con il nuovo cronoprogramma per l'adeguamento dell'AIA comunicato con nota assunta al prot. n. 32687

del 29/11/2018 allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale sotto la lettera "C";
 b. con l'eliminazione dall'attività di gestione dei rifiuti che hanno caratteristiche di pericolo HP1 "Esplosivo" ed HP9 "Infettivo" nonché dei codici CER indicati nella tabella che segue, fermo restando la possibilità di smaltire quelli ancora presenti nell'impianto prima dell'incidente:

CER	Descrizione
13 01 01*	oli per circuiti idraulici contenenti PCB (1)
13 03 01*	oli isolanti e oli termovettrici, contenenti PCB
16 01 08*	componenti contenenti mercurio
16 01 09*	componenti contenenti PCB
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto
16 02 09*	trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminato, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 12*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 03 07*	mercurio metallico
16 04 01*	munizioni di scarto
16 04 02*	fuochi artificiali di scarto
16 04 03*	altri esplosivi di scarto
16 05 04*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04
18 01 03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

9) Dare atto che il gestore dovrà provvedere al pagamento degli oneri istruttori, individuando l'importo dovuto secondo le casistiche elencate nella tabella di cui al punto 3.4 della DGR 1547 del 5 ottobre 2009 qui riportata:

1. – 1.1.1.2.1 TIPO IMPIANTO		
Impianti dell'allegato I del D. Lgs 59/2005	1200	Grande Impresa
	1000	Media Impresa
	700	Piccola Impresa
	250	Allevamenti e microimpresa

Il versamento dell'importo dovrà essere effettuato sul c.c.p. 77299717 oppure sul Conto di tesoreria IT11W0521613400000000000882 Cod. BIC: BPCVIT2S entrambi intestati alla Provincia di Macerata – Corso della Repubblica 28 MACERATA specificando la causale "oneri istruttori AIA".

10. Disporre che il presente provvedimento venga trasmesso, nei termini e nei modi di legge:

- al legale rappresentante della ORIM S.p.A;

- al Sindaco del Comune di Macerata e agli Organi di controllo: ARPAM – Dipartimento Regionale di Ancona, ARPAM – Dipartimento Provinciale di Macerata, Servizio ISP dell'ASUR Area Vasta n. 3 di Macerata, Polizia Provinciale, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Macerata e ad APM S.p.A. di Macerata, ognuno per quanto di competenza;

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata e al Prefetto di Macerata, per opportuna conoscenza.

11. Dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica.

IL DIRIGENTE
SETTORE TERRITORIO AMBIENTE
 ARCH. MAURIZIO SCARPECCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.